



Bruxelles, 12.10.2016
COM(2016) 620 final

2016/0300 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico con cui si autorizza la posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato GNSS Unione europea/Svizzera (di seguito "il comitato misto") istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare ("l'accordo").

Il 23 settembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo.

L'accordo è stato successivamente firmato a Bruxelles il 18 dicembre 2013, a margine del Consiglio dell'Unione europea. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo, quest'ultimo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La Svizzera ha ratificato l'accordo il 7 luglio 2015, mentre a livello dell'UE il processo di ratifica è in corso.

L'accordo ha istituito un comitato GNSS Unione europea/Svizzera per la gestione e la corretta applicazione del presente accordo. Il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

L'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato.

Il progetto di regolamento allegato è il risultato dei negoziati con la Svizzera.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica per autorizzare la posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione è l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alla luce dei suddetti negoziati, la Commissione europea propone che il Consiglio adotti la decisione che autorizza la posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato misto in relazione al suo regolamento interno.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare (di seguito "l'accordo") si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (2) L'articolo 20 dell'accordo istituisce un comitato misto denominato "Comitato GNSS Unione europea/Svizzera" (in seguito "il comitato misto") e prevede che tale comitato stabilisca il proprio regolamento interno.
- (3) È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione in relazione al regolamento interno che deve essere adottato dal comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al comitato misto, istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto si basa sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente